DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1981

relativa all'attuazione nel Belgio della riforma delle strutture agrarie ai sensi delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE del Consiglio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(81/616/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 80/370/CEE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [3], modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE [4], in particolare l'articolo 13,

considerando che il 10 aprile e il 13 maggio 1981, il governo belga ha notificato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative seguenti:

— decreto reale dell'11 febbraio 1981 che modifica il decreto reale del 24 luglio 1980 concernente l'ammodernamento delle aziende agricole situate nelle zone svantaggiate,

— decreto reale dell'11 febbraio 1981 che modifica il decreto reale del 21 giugno 1974 concernente l'ammodernamento delle aziende agricole,

— decreto ministeriale del 3 marzo 1981 concernente l'ammodernamento delle aziende agricole,

— decreto reale del 19 febbraio 1981 che modifica il decreto reale del 4 ottobre 1976 relativo alla concessione di sovvenzioni per la tenuta della contabilità aziendale e per la collaborazione di corrispondenti, associazioni agricole ed orticole e organismi riconosciuti ai fini della divulgazione in materia di gestione razionale delle aziende agricole ed orticole;

considerando che, a norma del combinato disposto dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce della summenzionata comunicazione, se le disposizioni vigenti nel Belgio per l'attuazione della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE, soddisfano tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le predette disposizioni rispondono ai presupposti e alle finalità delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni vigenti nel Belgio per l'attuazione della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE rispondono tuttora, tenuto conto delle disposizioni indicate nei considerando, ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità alla azioni comuni di cui agli articoli 15 della direttiva 72/159/CEE e 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 43.
[3] GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
[4] GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.